



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 103/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

In composizione monocratica in funzione di Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato all'udienza del 4 aprile 2022 con l'assistenza del Segretario, sig.ra Doriana Tornielli, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31504** del Registro di Segreteria, sul ricorso presentato da

PUTIGNANO COSIMO, nato a Francavilla Fontana (BR) il giorno 11 aprile 1955 e residente a Asolo (TV) in via Dei Tartari n. 15, c.f. PTGCSM55D11D761L, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ganeo con domicilio eletto nello studio del difensore in Asolo, Via Palladio n. 1;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente con domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3500/d

MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace

PER l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa

nonché la memoria di costituzione di INPS ed i documenti allegati;

UDITI all'odierna udienza l'Avv. Mattia Ganeo per il ricorrente, l'Avv.

Aldo Tagliente per INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa;

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso in data 29 aprile 2021, ritualmente notificato, Cosimo

Putignano ha chiesto *"l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata*

ex art. 67 del D.p.r. n.1092 del 29/12/1973 nella misura della quinta

categoria massima prevista nella "tabella A" richiamata nella stessa

norma, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (o dalla

diversa data che dovesse risultare in corso di causa)" nonché

"l'accertamento del diritto alla corresponsione del relativo trattamento

pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati (e dei ratei

maturati), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per

legge, fino all'effettivo soddisfo", in relazione alle infermità "sindrome di

Wolff Parkinson White Tipo B; ipoacusia percettiva DX".

Espone il ricorrente che con verbale del 21/11/1980 la Commissione

Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Padova la sindrome di Wolff

Parkinson White Tipo B è stata accertata come dipendente da causa di

servizio in quanto causalmente collegata agli eventi di servizio (*"durante*

l'intero arco di servizio prestato, ha subito strapazzi, disagi fisici, climatici

ed ambientali, stress psicofisici ed intense perfrigerazioni, specie nei

periodi freddi invernali") ed ascritta alla 8^a ctg. di pensione - tabella A

nella misura massima, ai fini dell'equo indennizzo.

Con verbale del 16/07/1984, la Commissione Medica Ospedaliera

dell'Ospedale Militare di Padova riconosceva anche l'infermità "ipoacusia

	percettiva dx" dipendente da causa di servizio.	
	In data 16/06/1986 la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale	
	Militare di Firenze ha giudicato il ricorrente non idoneo al servizio militare	
	permanente incondizionato ma idoneo in modo parziale e con decreto del	
	29/01/1991 del Ministero della Difesa veniva riconosciuta l'indennità	
	speciale <i>una tantum</i> di 8^ ctg. nella misura di Lire 6.812.260 per l'	
	infermità "sindrome Wolff Parkinson White Tipo B in soggetto portatore	
	di pace-maker cardiaco".	
	Tale ultima patologia veniva successivamente ascritta alla 5^ ctg. nella	
	misura massima con verbale 1.2.1996 della Commissione Medica	
	Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Verona a fronte di aggravamento e	
	con decreto del 11/09/2000 del Ministero della Difesa veniva riconosciuta	
	l'indennità speciale <i>una tantum</i> di 5^ ctg. nella misura di Lire	
	63.277.990.	
	In data 13/04/2015 l'odierno ricorrente presentava domanda di pensione	
	privilegiata per le suddette infermità, che veniva respinta con atto n.	
	TV012020927194 del 5/10/2020 in quanto " <i>le patologie sindrome di</i>	
	<i>Wolff Parkinson White Tipo B e ipoacusia percettiva DX sono state</i>	
	<i>riconosciute non dipendenti da causa di servizio, con parere del comitato</i>	
	<i>di verifica per le cause di servizio n. 278052018 del 09/01/2019"</i> .	
	Il ricorso proposto in via amministrativa è rimasto senza esito e,	
	pertanto, il sig. Putignano si è visto costretto ad adire la via giudiziaria	
	ritenendo il provvedimento di diniego errato ed illegittimo alla luce del	
	già avvenuto accertamento della dipendenza da causa di servizio delle	
	infermità in relazione alle quali è stata chiesta la pensione privilegiata.	

Con memoria in data 14 marzo 2022 si è costituito in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza delle ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Deduce parte resistente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente non ricorrono le condizioni di diritto per il riconoscimento della pensione di privilegio e, cioè, la sussistenza di patologie dipendenti da fatti del servizio (art. 67 DPR 1092/73; art. 167 DPR 1092/73).

L'accertamento del requisito sanitario rientra nella competenza della Commissione Medica Ospedaliera (che, con verbale, si esprime sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, sull'ascrivibilità a categoria di pensione e sull'idoneità a servizio), mentre la valutazione circa la dipendenza da causa di servizio è di competenza del Comitato di Verifica per le cause di servizio di cui al DPR 461/2001.

Nel caso di specie il Comitato di Verifica si è espresso negativamente e l'art. 67 DPR 1092/1973 non consente all'INPS alcun margine di discrezionalità nella valutazione delle risultanze degli accertamenti.

Rappresenta, inoltre, l'Istituto che gli accertamenti -ed i relativi dei decreti che hanno riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità *una tantum*-, peraltro risalenti a periodo antecedente il riordino di cui al DPR 461/2010 sono privi di rilevanza, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile secondo cui "a) *l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme"*; infatti, ai

fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità", mentre nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo"; b) alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi; c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato."(così, da ultimo, Consiglio di Stato, sent, n.142/2020)".

All'odierna udienza, nessuno comparso per il Ministero della Difesa, l'Avv. Ganeo per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, formulando istanza per l'ammissione di CTU e l'Avv. Tagliente per INPS, opponendosi all'ammissione di CTU, ha insistito per il rigetto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa dichiarazione di contumacia del Ministero della Difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere verificata la regolarità della costituzione del contraddittorio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale al Ministero della Difesa in data 17 maggio 2021 e a INPS, sede provinciale di Treviso, in data 14 maggio 2021.

Attesa la regolarità della notifica e della instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, non costituito e non presente all'odierna udienza.

2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.

2.1. Il ricorrente fonda la propria domanda unicamente sull'esistenza di verbali della Commissione medica ospedaliera di Padova del 1980, 1084 e 1996 relativi ad accertamenti posti in essere in relazione a domande di attribuzione dell'indennità speciale *una tantum* per le medesime infermità per cui è stata avanzata, il 13/4/2015 (non prodotta dal ricorrente, ma in atti sub doc. 3 INPS), la domanda di pensione privilegiata.

Nella prospettazione del ricorrente, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (ai fini dell'indennità speciale) risultante da quei verbali avrebbe dovuto valere anche in relazione all'accoglimento della domanda di pensione privilegiata.

	Come correttamente posto in rilievo da parte resistente, tuttavia,	
	l'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio è	
	principio introdotto dal DPR 461/2001 (art.12) ed in relazione agli	
	accertamenti eseguiti secondo la procedura dallo stesso introdotta, che	
	attribuisce alle Commissioni mediche territoriali (art. 6, comma 1)	
	unicamente <i>"la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva</i>	
	<i>possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del</i>	
	<i>momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze</i>	
	<i>sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio"</i> (ed	
	infatti, <i>"Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la</i>	
	<i>qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio</i>	
	<i>diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la</i>	
	<i>determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità</i>	
	<i>da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso,</i>	
	<i>nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al</i>	
	<i>servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del</i>	
	<i>medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente</i>	
	<i>eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista"</i> :	
	comma 6), riservando al Comitato di verifica per le cause di servizio il	
	compito di accertare <i>"la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause</i>	
	<i>produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al</i>	
	<i>rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione"</i> (art. 11, comma 1).	
	Gli accertamenti della dipendenza da causa di servizio svolti dalle	
	Commissioni mediche ospedaliere territoriali nell'ambito di procedimenti	
	per l'attribuzione dell'indennità speciale <i>una tantum</i> antecedentemente al	

2001 hanno, quindi, esaurito i propri effetti all'interno di quei procedimenti, conclusi con i decreti ministeriali di riconoscimento dell'indennità, ma non possono certo valere ultrattivamente in relazione a procedimenti di attribuzione della pensione privilegiata ordinaria regolati da una diversa disciplina.

Ed infatti il ricorrente, successivamente all'inoltro della domanda di pensione privilegiata (in data 13.4.2015), è stato sottoposto agli accertamenti medici in ordine alle patologie dedotte, come risulta dal verbale della CMO di Padova del 1.12.2016 (doc.10 di parte ricorrente): successivamente, si è espresso in data 9.1.2019 il Comitato di Verifica per le cause di servizio (doc. 4 di parte resistente), escludendo la sussistenza di detta dipendenza per assenza del nesso eziologico, anche sotto il profilo concausale efficiente e determinante, non *"risultando sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali"*.

In ordine al contenuto del parere del Comitato di Verifica, reso conoscibile al ricorrente quantomeno con il deposito agli atti del giudizio, avvenuto con la tempestiva costituzione dell'INPS, il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione, contestazione, deduzione anche di eventuali mezzi istruttori volti a contrastare l'accertamento negativo.

2.2. Osserva, inoltre, il Giudicante che anche in materia previdenziale le azioni di accertamento positivo non si sottraggono al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., incombente sul ricorrente.

	E' ben vero che in detta materia al Giudice sono riconosciuti poteri	
	istruttori che consentono di disporre anche d'ufficio l'acquisizione o	
	l'ammissione di mezzi istruttori non dedotti dalle parti, dovendo il giudice	
	procedere alla ricerca della verità: si tratta di un potere-dovere che viene	
	in rilievo, tuttavia, allorchè si renda opportuno o necessario superare	
	l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio sulla base	
	degli elementi di fatto dedotti.	
	In altre parole, i poteri istruttori officiosi non possono sopperire alle	
	carenze probatorie della parte su cui il relativo onere incombe, perché	
	altrimenti il giudice finirebbe per porsi inammissibilmente in funzione	
	sostitutiva dell'attività delle parti, esercitando potere di indagine e	
	acquisizione propri di altri ambiti processuali ed in ispecie quello penale	
	(Cass. n. 11847/2009; 17102/2009; 6205/2010; 16297/2010).	
	Alla luce del principio costituzionale del "giusto processo" deve essere	
	precisata la portata di quei poteri e del rapporto degli stessi con la	
	posizione e le prerogative delle parti del processo: se, infatti, i poteri	
	istruttori officiosi riconosciuti al giudice anche dal Codice della giustizia	
	Contabile (art. 165) hanno le -ben note- funzioni del perseguimento della	
	verità e del riequilibrio delle posizioni delle parti (anche sul piano	
	probatorio processuale, data la -di regola- disponibilità dei documenti in	
	capo all'Amministrazione), è altrettanto vero che l'esercizio di detti poteri	
	presuppone l'insussistenza dell'inerzia colpevole della parte interessata	
	che non può, in tal modo, sottrarsi all'onere che le incombe	
	(diversamente considerando, i poteri officiosi del Giudice finirebbero per	
	perdere la funzione riequilibratrice che li caratterizza e distingue,	

producendo a loro volta un diverso, irragionevole ed inammissibile, squilibrio tra le parti del processo).

L'esercizio dei poteri istruttori officiosi, quindi, in tanto si configura come doveroso in quanto esso assolve alle predette funzioni, sopperendo ai limiti di disponibilità dei mezzi probatori delle parti, ma tale doverosità viene meno allorchè la parte abbia negligenemente omesso di provvedere a supportare sotto il profilo probatorio -e a maggior ragione, sotto il profilo delle allegazioni- nei limiti in cui la normale diligenza lo consentirebbe (cfr. Sez. Veneto, n. 44/2018).

Infatti, *"com'è noto, l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, assolve a due funzioni fondamentali: da un lato esso rappresenta una regola probatoria, che indica a quali soggetti incombe l'onere di introdurre nel giudizio i fatti dai quali le parti assumono discendere il diritto affermato e del quale chiedono tutela; dall'altro lato, il principio dell'onere della prova assolve alla funzione di regola di giudizio di quei fatti, ossia di valutazione della sussistenza o modo di essere del fatto al ricorrere del quale le parti pretendono si determini l'effetto giuridico dal quale consegue l'accoglimento della loro domanda"* (Sez. II App., n.156/2017).

Ne consegue che l'onere della prova incombente sul ricorrente, ovvero sul soggetto che fa valere la pretesa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. ha ad oggetto i fatti del servizio e la patologia che ne è derivata, ma anche lo stesso nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante.

A tale ultimo proposito, *"in particolare, va rilevato che la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in*

questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la legislazione in materia di trattamento privilegiato ordinario non fissa una presunzione legale di dipendenza dell'infermità da (con)causa di servizio per le malattie riscontrate in costanza della prestazione, a differenza di quanto invece è sancito dalla normativa in materia di pensioni di guerra, che (ancorché entro determinati limiti) fissa tale presunzione per le malattie contratte durante la prestazione di guerra o lo stato di prigionia (cfr. art. 3 e 4 della L. 313/1968 e successive modificazioni). Né, d'altro canto, la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio. Infatti, è indubbio (come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come (con)causa dell'insorgere di un'infermità o dell'aggravarsi di patologie pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità va senz'altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie (non particolarmente gravose), poiché in tal caso può presumersi che la patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con l'ordinaria vita civile (c.d. "rischio generico"), non potendosi certo presumere che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la vita. In quest'ultimo caso, il servizio non

costituisce (con)causa efficiente e determinante dell'infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l'ordinaria vita civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato. Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi)" (Sez. Campania, n. 96/2017).

E' notorio e pacificamente affermato in giurisprudenza, infatti, che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato, oltre che a precisi riscontri medico scientifici, a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato (cfr. Tar Basilicata, 29 dicembre 2014, n. 911, Sez. Veneto, 25/2017 e 251/21; Sez. Lombardia, n. 107/2016; Sez. Puglia n. 14/2017, *ex multis*).

E', quindi, onere del ricorrente, *in primis*, allegare e, *in secundis*, provare specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell'infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.

Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono, infatti, farsi rientrare solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, di circostanze e condizioni del tutto

generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Tar Campobasso, sez. I, 27 marzo 2015, n.137, TAR Puglia, Lecce, Sez. II n. 1431 del 4 settembre 2017).

E' stato efficacemente precisato in giurisprudenza (Tar Napoli, sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 5806), poi, che *"per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato è da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio. Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante della detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose e complesse attribuzioni istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. Tuttavia, la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio, o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato. L'attività di servizio deve piuttosto assumere connotati eccezionali ed in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto. Ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati*

alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente” (nel medesimo senso, Sez.Veneto, n 94/2020, n. 251/20).

Osserva, inoltre, il Giudicante che ai sensi dell’art. 152, comma 1, del D.Lgs 174/2016 i ricorsi da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere (lett. d) *“l’ esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”* e (leff. f) *“la formulazione delle conclusioni”*, e ciò a pena di inammissibilità (art. 153, comma 1).

Il carattere succinto dell’esposizione dei fatti non può, tuttavia, consistere nella mera enunciazione dell’esistenza di generiche situazioni ambientali disagiati ovvero di impegnative mansioni lavorative: come condivisibilmente affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità *“il nesso eziologico e processuale tra attività assertiva e probatoria conduce (come precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza) alla affermazione del principio secondo cui non sarebbe possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Ed, invero, l’allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne la esistenza. Evidentemente si tratta di due parametri a disposizione del Giudice per la verifica, nel caso concreto, della ricorrenza del requisito della specificità di cui si è detto. La giurisprudenza ha fornito chiare indicazioni attraverso le quali valutare se detto requisito può dirsi rispettato, che si compendiano secondo il seguente schema. I fatti debbono essere esposti nei loro elementi*

essenziali non essendo necessario, per dirsi soddisfatto il requisito della specificità, che siano precisati in tutti i loro minuti dettagli, non potendosi eccedere, peraltro, nel formalismo. I fatti, oltre ad essere dedotti in capitoli specifici e determinati, devono essere collocati, per quanto attiene il relativo svolgimento, nel tempo e nello spazio. I fatti devono essere esposti in modo tale, se confermati, da confortare la tesi da parte di colui che li ha dedotti ed inoltre essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (v. ex multis Cass.3728/1987, Cass. 3635/1989, Cass. 12642/2003, Cass. 11844/2006, Cass. 2201/2007, Cass. 12292/2011, Cass. 1808/2015).”(Cass. civ.19/01/2018 n. 1294; cfr. anche Sez. Veneto, n. 94/2020, n. 251/20).

D’altro canto, "la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato" (Cass. Sez. lavoro n.10788/2020).

Infatti, "la c.d. "relevatio ab onere probandi" "può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come

l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verifica spetta al giudice." (Cass. Sez. lavoro 21460/2019; cfr. Sez. Veneto. n.94/2020, n. 251/20).

Ciò premesso, osserva il Giudicante che il ricorrente è venuto meno all'onere probatorio che gli incombeva.

Va innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha indicato nel ricorso introduttivo del giudizio le specifiche circostanze che avrebbero determinato, in termini di causalità o concausalità efficiente e determinante, l'infermità in relazione alla quale è stata chiesta la pensione privilegiata, limitandosi a generiche ed apodittiche affermazioni di principio. A tale carenza non sopperisce, in secondo luogo, la documentazione versata in atti, consistente unicamente nei verbali delle CMO e/o nelle relative note di comunicazione.

In tale contesto, quindi, non risulta possibile disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal ricorrente all'odierna udienza, essendo tale mezzo processuale volto ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti nel processo (Sez. Piemonte, n. 93/2017; Cass., sez. VI, ord. n. 26839/2016; Sez. Campania, n.517/20) e giammai può produrre l'effetto di esonerare una delle parti dall'onere di allegazione e di prova a suo carico (*ex plurimis*, Sez. III/A, sent. n. 424/2015): *"Tale mezzo di prova è, dunque, legittimamente negato qualora finalizzato a*

supplire alla mancanza, in cui è incorsa la parte, di idonee allegazioni o prove, ovvero nel momento in cui mira a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (ex plurimis, Cass. Sez. VI, ord. n. 26839/2016, cit.; id. n. 3130/2011)" (Sez. Campania, 517/2020).

Nè può ritenersi che ad esiti diversi avrebbe potuto condurre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo amministrativo: infatti, *"occorre osservare che il principio dispositivo – se rettamente inteso – non solleva l'attore dall'allegazione dei fatti specifici posti a fondamento della domanda nonché di fornire le prove degli stessi secondo il noto principio dell'onere della prova, temperato dal criterio della prossimità alla stessa (v. art. 94, c.g.c.). Ciò posto, le parti rimangono quindi esclusive titolari del potere dovere di allegazione dei fatti, nel caso in esame del fatto storico di servizio specifico che ha causato l'infermità lamentata: in tale prospettiva, se è vero che il fascicolo può servire a verificare l'azione della p.a., non è corretto estendere tale funzione a quella di integrazione degli oneri di allegazione dei fatti che, come detto, rimangono nell'esclusiva signoria della parte"* (Sez. III App. n. 134/2018).

In conclusione, in presenza di un accertamento da parte degli organi legislativamente competenti della non dipendenza da causa di servizio della patologia dedotta e mancando la prova del nesso eziologico pur invocato dal ricorrente, questo Giudice non può accogliere la domanda attorea (analogamente, Sez. Puglia, n. 14/2017, Sez. Veneto, 251/21).

	3. In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 31,	
	1^ comma del c.g.c., il ricorrente va condannato alla rifusione in favore	
	della parte costituita INPS delle spese legali, che si liquidano in euro	
	1.000,00 onnicomprensivi.	
	Nulla è invece dovuto per le spese di giustizia, stante la gratuità del rito.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in	
	composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente	
	pronunciando sul ricorso iscritto al n. 31504 del registro di segreteria,	
	promosso da PUTIGNANO COSIMO contro ISTITUTO NAZIONALE	
	DELLA PREVIDENZA SOCIALE e MINISTERO DELLA DIFESA , ogni	
	diversa o contraria domanda od eccezione respinta,	
	DICHIARA	
	La contumacia del Ministero della Difesa	
	RESPINGE	
	Il ricorso nei sensi di cui in motivazione	
	CONDANNA	
	Il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore di INPS nella misura	
	onicomprensiva di euro 1.000,00.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite.	
	Così deciso in Venezia, all'udienza del 4 aprile 2022.	
	Il Giudice Monocratico	
	Dott.ssa Daniela Alberghini	
	(firmato digitalmente)	

Depositato in Segreteria il 07/04/2022

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)